

CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO PER TRASFERIMENTO A UNA DISTANZA SIGNIFICATIVA DALLA RESIDENZA DIRITTO ALLA NASPl

NOTA PER I DELEGATI

L'INPS (richiamando e confermando indicazioni già fornite in precedenza¹) è recentemente intervenuta sulla possibilità di accedere alla **NASpl** nei casi in cui il lavoratore decida di **interrompere il rapporto di lavoro** a seguito del proprio **trasferimento** ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla propria residenza e/o mediamente raggiungibile in almeno 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.

Come noto, il diritto alla NASpl è riconosciuto ai lavoratori dipendenti che abbiano perduto **involontariamente** la propria occupazione (e che ovviamente siano in possesso dei requisiti previsti).

Affinché, in conseguenza di un trasferimento (con le caratteristiche sopraindicate), la condizione di disoccupazione si configuri come **involontaria**, dando diritto alla NASpl, possono essere seguite **due strade** (di cui, come vedremo, la seconda è decisamente da privilegiare):

- le dimissioni per giusta causa,
- la **risoluzione consensuale**.

L'ITER E I RISCHI DELLE DIMISSIONI PER GIUSTA CAUSA

Affinché ricorra la **giusta causa** delle dimissioni a seguito di un **trasferimento** occorre che esso **non** risulti **motivato da "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive"**.

Di conseguenza, se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà allegare alla domanda **documentazione da cui risulti almeno la sua volontà di difendersi in giudizio** nei confronti del **comportamento** (considerato **illecito**) del datore di lavoro, impegnandosi a **comunicare l'esito della controversia** giudiziale o extragiudiziale.

Qualora in esito alla controversia non venisse confermata la giusta causa di dimissioni, l'INPS procederà al recupero della NASpl.

LA RISOLUZIONE CONSENSUALE

In considerazione di quanto sopra esposto, risulta assolutamente **preferibile** giungere a una **risoluzione consensuale**, in relazione alla quale potrà anche essere pattuita, a favore del lavoratore, la corresponsione di una somma (in genere a titolo di incentivo), senza che quest'ultima condizione pregiudichi il diritto alla NASpl.

Si fornisce un **fac-simile di verbale** di risoluzione consensuale specifico per i casi di trasferimento, utilizzabile dalle Categorie.

Si precisa che nella risoluzione consensuale la tesi prevalente è che il preavviso non sia dovuto da nessuna delle due parti (come riportato nel fac-simile inviato).

Infine va segnalato che in caso di risoluzione consensuale a seguito di trasferimento è **dovuto da parte del datore di lavoro il cosiddetto contributo di licenziamento** (non previsto in caso di dimissioni).

Alessandria, 9 marzo 2018

¹¹ Messaggio INPS 26 gennaio 2018, n. 369